

COMUNE DI NOVATE MILANESE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI IN SERVIZI DI
INTERESSE GENERALE**

**Approvato con deliberazione di CC n. 38 del 24/07/2018
Modificato con deliberazione di CC n. 66 del 30/09/2019**

COMUNE DI NOVATE MILANESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI IN SERVIZI DI INTERESSE GENERALE.

Art. 1 – Oggetto

1. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale che mira a valorizzare l'autonomia, la libertà e la responsabilità dei singoli e dei gruppi nella cura dei bisogni collettivi.
2. In ossequio a tale principio il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento di attività varie da parte dei singoli – denominate servizi di interesse generale, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato dalle vigenti norme di legge.

Art. 2 – Definizioni

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità cittadina, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita ed ha carattere aggiuntivo e complementare alle ordinarie attività dell'apparato comunale normalmente destinate al servizio di utilità sociale prescelto dal volontario.
3. L'attività del volontario spontanea e gratuita, libera da vincoli temporali e condizionamenti esterni derivanti dall'affidamento di terzi, può essere effettuata in prestabiliti orari di lavoro e secondo modalità coordinate con l'attività di altri lavoratori.

Art. 3 - Identificazione dei servizi

1. Il servizio di interesse generale si svolge principalmente nei seguenti ambiti:
 - a) attività di manutenzione e custodia del patrimonio comunale;
 - b) attività di carattere sociale;
 - c) attività di carattere ecologico;
 - d) attività di carattere culturale;
2. Il servizio potrà comunque essere prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.

Art. 4 - Modalità di accesso per i cittadini

1. Chi intende svolgere attività volontarie di servizio di interesse generale presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale nella quale indica i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 3, fatta salva comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
4. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadini italiani
- b) cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
- c) età non inferiore agli anni 18;
- d) Idoneità psico-fisica e attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi da valutarsi in sede di svolgimento della prestazione;
- e) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso;
- f) Possono svolgere i servizi suddetti anche pensionati per invalidità o disabili; in tal caso saranno adibiti ad attività compatibili con la condizione fisica.

5. Le domande vengono vagliate dal Responsabile del Settore Affari Generali , che provvede, con proprio atto, ad approvare l'elenco dei volontari idonei disponendone l'iscrizione secondo l'ordine cronologico di iscrizione all'Albo.

Art.5 - Albo comunale dei volontari e modalità di impiego

1. Presso il Settore Affari Generali è istituito l'Albo comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 4 e presentino i requisiti richiesti.
2. Ogni anno l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.
3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, lingua, religione opinioni politiche, condizioni personali e sociali dell'aspirante Volontario.
4. Il Volontario viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta da parte del settore di competenza dell'attività da espletare completa di tutte le informazioni relative al servizio; il giorno e l'ora di inizio dell'attività, il luogo di svolgimento del servizio, il nome e il recapito telefonico d'ufficio del Responsabile di Settore referente .
5. Il volontario sarà sottoposto a un periodo di prova che potrà variare, a seconda del settore di impiego, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 45 giorni.
6. Scaduto tale termine, salvo diversa disposizione del Responsabile del settore, il volontario sarà operativo a tutti gli effetti.
7. Prima di iniziare l'attività il Volontario deve sottoscrivere per accettazione la convenzione approvata con atto del Responsabile del Settore di competenza.
8. Il Responsabile di Settore o il Referente per il servizio affidato, hanno il compito di informare e istruire il Volontario circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività dello stesso.

Art. 6 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio di interesse generale sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.
2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 7 - Espletamento del servizio

1. I volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

2. I volontari non devono in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; devono svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; devono esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto; devono comunicare tempestivamente al Responsabile di Settore o al Referente le eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

3. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza.

Art. 8 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del Settore di competenza dell'attività da espletare che deve:

a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, comunicando entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Servizio Assicurazioni i nominativi dei volontari che hanno effettivamente prestato servizio;

2. Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza .

Art. 9 - Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività o sul rapporto di collaborazione.

2. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

3. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 10 – Mezzi e attrezzature

1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza e antifortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati negli accordi o convenzioni.

2. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a discarico.

Art. 11 – Controlli

L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

a) da esse possa derivare un danno per il Comune , per l'utenza o la cittadinanza;

b) vengano violati i doveri previsti dal presente Regolamento;

c) vengano meno i requisiti di iscrizione previsti dal presente Regolamento;

d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.